

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1715

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **D’ALFONSO**

Modifica all’articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente le condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici

Presentata il 16 febbraio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si inserisce con piena coerenza all’interno della linea di politica legislativa di semplificazione dell’ordinamento giuridico. L’esigenza di semplificazione normativa è oggi non soltanto ampiamente condivisa da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, dalla magistratura, dagli avvocati e dagli operatori del diritto in generale, ma è avvertita anche dall’intero corpo sociale. I cittadini sono troppo spesso obbligati, al fine di individuare i propri diritti-doveri, a compiere vere e proprie « gimcane interpretative » che impongono percorsi tortuosi, non privi di soluzioni di continuità da colmare con voli pindarici ermeneutici, che conducono infine, senza alcuna certezza, a quella che sembra essere la norma da applicare.

Un caso emblematico è rappresentato dall’articolo 70, primo comma, del testo

unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il quale, nella versione vigente, reca la seguente statuizione: « In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000 ».

Balza con immediata evidenza l’anacronistico riferimento a una moneta non più

circolante da ben 22 anni, avendo la lira cessato di avere corso legale a partire dal 1° gennaio 2002, a seguito dell'introduzione dell'euro. D'altra parte, non si può in alcun modo sostenere il perdurare di tale situazione osservando che il limite è stato elevato, una prima volta, nell'anno 1980, con il decreto del Ministro del tesoro 24 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 1981, n. 8; poi, successivamente, adeguato annualmente ai sensi dell'articolo 1, lettera g), della legge 6 ottobre 1986, n. 656; nuovamente elevato dalla legge 18 agosto 2000, n. 236, e, infine, ulteriormente modificato con periodiche circolari del Ministero dell'economia e delle finanze. Operando in questo modo, infatti, si incorrerebbe inevitabilmente nell'errore di reiterare e perseverare l'ossequio al traluzio bizantinismo normativo per effetto del quale rintracciare la norma applicabile rappresenta compito improbo: di qui – non a caso – è sorta la figura del cosiddetto « azzeccarbugli », individuato come unica chiave per uscire indenne da tale gorgo.

Oggi, dunque, i tempi appaiono più che maturi per ripristinare la certezza del diritto, consentendo all'interessato e ai suoi eredi di poter conoscere immediatamente, con sicurezza e chiarezza normativa, quale sia il limite di reddito entro il quale maturi il proprio diritto: rilevandolo, cioè, direttamente dal dettato legislativo, senza essere

costretti a defatiganti maratone di ricerca delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze che si sono susseguite nel tempo, per altro con cadenza non certo regolare. Lo impone il pilastro di ogni fondazione istituzionale, cioè l'obbligo di certezza del diritto, che costituisce un principio basilare di ogni ordinamento democratico.

Con l'articolo unico della presente proposta di legge si intende, pertanto, inserire al primo comma dell'articolo 70 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'indicazione univoca e non perplessa del limite di reddito utile al conseguimento del beneficio pensionistico, quantificandolo in modo adeguato con riferimento agli odierni indicatori economico-sociali: si vuole in tal modo fissare una soglia credibile, chiara e attuale pari a euro 20.000 lordi con riferimento all'ultimo anno di imposta chiuso il 31 dicembre 2023 ovvero al corrispondente valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si assicurano all'interessato, altresì, certezza e prevedibilità future mediante l'indicazione della cadenza annuale del suo aggiornamento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricostruisce, in tal modo, un quadro normativo immediatamente accessibile e chiaro per tutti i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 70, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: « per un ammontare non superiore a L. 2.400.000 » sono sostituite dalle seguenti: « per un ammontare non superiore a euro 20.000 con riferimento al periodo d'imposta 2023 ovvero, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 20.000. Per gli anni successivi al 2023 il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto di cui al secondo comma, può rideterminare annualmente il valore dell'ISEE ».



19PDL0076780